

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1197.

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Designazione del presidente e dei membri del collegio sindacale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Latina Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1198.

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Designazione del presidente e dei membri del collegio sindacale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1199.

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Designazione del presidente e dei membri del collegio sindacale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Viterbo Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1256.

IPAB «Istituti di S. Maria in Aquiro» di Roma. Sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione. Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1257.

IPAB «Asilo giardino d'infanzia Coniugi Capponi-Palombi» di S. Felice Circeo (LT). Rinnovo consiglio di amministrazione Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1258.

IPAB «Pio Sodalizio dei Fornai» di Roma. Rinnovo consiglio direttivo Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1259.

IPAB «Stabilimento SS. Annunziata ed Annessi» di Gaeta (LT). Rinnovo consiglio di amministrazione . Pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2001, n. 1292.

Esecuzione della sentenza del TAR Lazio - Sezione terza bis n. 5524, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 21 giugno 2001 Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 353.

Art. 3, comma 1, legge regionale n. 10/2001 Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2001, n. 364.

Decreto autorizzativo per l'apertura e l'esercizio del centro dialisi «Ghemos S.r.l.» in regime ambulatoriale, sito in Ciampino, via Atene s.n.c. per complessivi n. 13 posti dialisi di cui 2 HbsAg positivi Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2001, n. 433.

Legge regionale 1° settembre 1999, n. 17. Commissione provinciale per l'artigianato di Rieti. Sostituzione componente Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2001, n. 434.

Legge regionale 1° settembre 1999, n. 17. Commissione provinciale per l'artigianato di Rieti. Sostituzione componente Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 446.

Comune di Roma. Costituzione di servitù coattiva preordinata alla realizzazione dell'elettrodotto 150 Kv «Cesano-Settevene-Civitacastellana». Determinazione delle indennità di servitù Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 447.

Comune di Nepi. Costituzione di servitù coattiva preordinata alla realizzazione dell'elettrodotto 150 Kv «Cesano-Settevene-Civitacastellana». Determinazione delle indennità di servitù Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 448.

Comune di Castel Sant'Elia. Costituzione di servitù coattiva preordinata alla realizzazione dell'elettrodotto 150 Kv «Cesano-Settevene-Civitacastellana». Determinazione delle indennità di servitù Pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2001, n. 490.

Nomina dei componenti della commissione di studio per le problematiche afferenti le prestazioni odontoiatriche. Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2001, n. 492.

Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2001, n. 497.

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa Pag. 58

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

24 AGO. 2001

=====

24 AGO. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - IANNARILLI - ROBILOTTA - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 1292

OGGETTO: _____: Esecuzione della sentenza del TAR Lazio - Sezione terza bis n. 5524, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 21 giugno 2001. _____



1292 24 AGO. 2001

OGGETTO: Esecuzione della Sentenza del TAR Lazio Sezione terza bis, n.5524, pubblicata in segreteria in data 21 giugno 2001.

La Giunta Regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità

Premesso che:

- con deliberazione n. 292 dell'11 febbraio 1998 concernente "Ricognizione delle aree dell'attività specialistica per accedere al giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 9, comma 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", la Regione Lazio ha provveduto alla individuazione delle aree di attività della specialistica e della medicina generica ambulatoriale di cui alla norma finale n. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1990 n. 316 con particolare riferimento alle:
 - attività del servizio materno infantile ed età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile (Ostetricia e ginecologia, neuropsichiatria infantile, pediatria);
 - Attività dell'educazione sanitaria, epidemiologico;
 - unità operativa AIDS;
 - attività di salute mentale;
 - attività di igiene pubblica;
 - attività dei SERT;
 - attività di medicina legale;(medici legali)
 - attività di medicina del lavoro;
 - attività di medicina dello sport;
 - attività di indagini diagnostiche (patologia clinica e diagnostica per immagini: medicina nucleare e radiologia diagnostica)
 - attività di medicina fisica e riabilitativa.
 - attività di organizzazione sanitaria e compiti istituzionali dell'Azienda
- nonché le altre attività di medicina specialistica individuate dalle branche previste dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 500/96 e della medicina generica ambulatoriale di cui alla norma finale n. 9 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica;
- con deliberazione n. 500 del 24 febbraio 1998 "Rettifica oggetto della deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 292 del 19 febbraio 1998", la Regione Lazio, in via di autotutela, ha provveduto alla rettifica dell'oggetto della delibera sopracitata nel modo seguente: "Ricognizione delle aree di attività specialistica per accedere al giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 34, legge 27 dicembre 1993, n. 449";
- in data 30.3.1998 è stato pubblicato sul B.U.R Lazio n. 9 - parte terza - l'avviso per il giudizio di idoneità previsto dal D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365, in adempimento dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dell'art. 34 della legge finanziaria n. 449 del 27.12.1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- con ricorsi al TAR Lazio, n. 6416 e n.6420 del 1998, le dott.sse Petrone Clara e Gasparroni Donatella hanno impugnato e chiesto l'annullamento delle citate deliberazioni n. 292 dell'11.2.1998 e n. 500 del 24.2.1998, del D.P.C.M. n. 365 del 30.7.1997, nonché del suddetto avviso per il giudizio di idoneità;



CW

1292 24 AGO. 2001

- RF
- con deliberazione n. 4614 del 6.8.1999, la Regione Lazio ha stabilito che gli specialisti che abbiano già prodotto la domanda per il passaggio in ruolo possono ritirarla, conservando il rapporto convenzionale in atto;
 - con delibera n. 1479 del 3.5.2000, la Regione Lazio ha annullato, in via di autotutela, la deliberazione n. 4614 del 6.8.1999, individuando al 31.12.2003 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di inquadramento in ruolo da parte degli interessati che abbiano superato il giudizio di idoneità e contestualmente ha stabilito la cessazione dei rapporti convenzionali a seguito della mancata presentazione della domanda per essere sottoposto al predetto giudizio di idoneità;
 - le dott.sse Gasparroni e Petrone, con ricorsi n. 17838/2000 e n.17845/2000, hanno richiesto al TAR Lazio, l'annullamento della citata deliberazione n 1479 del 3.5.2000;
 - i succitati ricorsi n. 6420/1998 e n. 17838/2000 sono stati riuniti dal Collegio giudicante, il quale ha ritenuto la sussistenza di obiettive ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
 - il Tar Lazio, Sezione terza bis, con sentenza n. 5524, pubblicata il 21 giugno 2001, pronunciandosi sui ricorsi "n. 6420/1998 e n. 17838/2000", ha accolto il primo e per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati ed ha dichiarato improcedibile il secondo per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ritenendo necessaria una specifica motivazione in merito alla trasformazione dei rapporti convenzionali degli specialisti ambulatoriali in atto con la struttura sanitaria in rapporti di lavoro dipendente;

Visti:

- l'art. 8, comma 8, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, fra l'altro, che: "(...) **le Regioni possono (omissis) individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del Servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto di impiego**", a questi fini i medici specialistici ambulatoriali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono **inquadrate a domanda e previo giudizio di idoneità**, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero;
- l'articolo 34, comma 1, delle legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui: "Entro il 31 marzo 1998, le Regioni individuano le aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del Servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età (omissis)";
- il D.P.C.M. 30.7.1997, n. 365 "Regolamento per il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 7.12.1993 n. 517";

1292
24 AGO. 2001

Rilevato che:

con sentenza n. 5563, pubblicata il 21 giugno 2001, il TAR Lazio, sez. III bis, decidendo sul ricorso del R.G. n. 942/2001 proposto da Gasparroni Donatella e Petrone Clara, per l'annullamento della Commissione per il colloquio del giudizio di idoneità cui devono sottoporsi i medici Specialisti, lo ha dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, conseguenziale all'esito della citata sentenza n. 5524/2001;

Considerato che:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 292 dell'11 febbraio 1998 ha provveduto ad individuare le aree di attività della specialistica e della medicina ambulatoriale con singoli provvedimenti ivi comprese quelle relative alla salute mentale, per le quali hanno proposto ricorso le dott.sse Gasparroni e Petrone, psichiatre;
- si devono contemperare le esigenze delle ricorrenti con quelle degli altri specialisti interessati all'immissione in ruolo per le altre aree specialistiche, non oggetto di specifica impugnativa;
- con riferimento all'area "attività di salute mentale", di interesse della Gasparroni e della Petrone, occorre contemperare gli interessi di queste, con quelli degli altri specialisti che hanno partecipato alle prove e superato l'esame di idoneità per la medesima disciplina;

Ritenuto pertanto:

- che la Regione ha la facoltà di individuare le aree di attività specialistica che ai fini del miglioramento del Servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto di impiego ai sensi dell'art.8, comma 8 del D.lgs.502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la Regione valuta la trasformazione dei rapporti convenzionali in atto in rapporti di dipendenza, nell'ambito della sua specificità territoriale, tra gli strumenti volti a garantire il riordino funzionale dei servizi ambulatoriali distrettuali, poiché risponde ad esigenze di economicità nell'impiego delle risorse, dal momento che la struttura di tali rapporti non permette una tempestiva ed efficiente programmazione ed erogazione delle prestazioni, in relazione all'evolversi della domanda da parte dell'utenza, nonché garantisce la continuità terapeutica al singolo assistito e consente di promuovere forme integrate di intervento tra gli operatori;
- che, in virtù del suo potere discrezionale, la Regione Lazio individua, tra l'altro, nell'area specialistica di "Attività di salute mentale", un'area di interesse strategico ai fini del miglioramento dei servizi per la salute del cittadino, avendo l'obbligo di adempiere alla specifica normativa e agli indirizzi emanati a livello nazionale, dettati con D.P.R. 7 aprile 1994 "Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1994-1996", con DPR 23 luglio 1998, riguardante il Piano Sanitario Nazionale 1998/2000, successivamente confermati dal D. Lgs. 19.6.1999 n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del S.S.N., nonché dal D.P.R. 10.11.1999, riguardante "Progetto Obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000" e, in ultimo ed in conseguenza a questo, dalla deliberazione della Giunta Regionale 8.2.2000 n. 236 "Approvazione progetto obiettivo regionale: Promozione e tutela salute mentale 1998-2000";
- che nell'ambito degli interventi dei servizi materno infantili ed età evolutiva, delle dipendenze in genere o di tutela della salute mentale si collocano prestazioni ad elevato contenuto terapeutico che comportano la presa in carico del paziente in trattamento e la garanzia di continuità assistenziale da parte dello specialista poiché il rapporto fiduciario che si instaura è parte integrante dello stesso trattamento e requisito importante per assicurare la qualità e l'efficacia del processo assistenziale;
- che a tale scopo l'amministrazione ritiene che, in via generale, il passaggio dal rapporto di lavoro parasubordinato (quello in convenzione), a quello subordinato (il rapporto di pubblico impiego) degli specialisti convenzionati, consente, con maggiore efficacia di tutelare la salute, dell'individuo

1292 24 AGO 2001

costituzionalmente garantita anche come interesse della collettività (art. 32, comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana);

Ritenuto,

- per quanto sopra rappresentato, opportuno, ai fini dell'economicità dell'attività amministrativa:
- confermare le determinazioni assunte con riferimento ai candidati che hanno partecipato alle prove e superato l'esame di idoneità;
- riconvocare le ricorrenti Gasparroni Donatella e Petrone Clara per sostenere il giudizio di idoneità;

VISTO l'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,n.127;

Tutto ciò premesso

all'unanimità

DELIBERA

- in esecuzione della sentenza del TAR Lazio-Sezione terza bis, n.5524, pubblicata in segreteria in data 21 giugno 2001 e per l'effetto:
- di individuare nell'area di attività della medicina specialistica "l'Attività di Salute Mentale", quale area di interesse strategico, sia per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono richiamate integralmente, sia perché risponde agli obiettivi di cui all'art.8, comma 8 del D.lgs.502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- di confermare la deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 10.4.2001, relativa all'approvazione degli atti della Commissione per il giudizio di idoneità, ad eccezione della parte riguardante l'esclusione delle ricorrenti Gasparroni Donatella e Petrone Clara, per le quali si intende procedere ad una nuova convocazione al fine di consentire loro di sostenere il giudizio di idoneità;
- di confermare le proprie deliberazioni n.262 dell'8.02.2000 e n.1108 del 4.04.2000 relative alla nomina della Commissione per il giudizio di idoneità al fine della riconvocazione delle ricorrenti in questione;
- di notificare a mezzo raccomandata AR il presente provvedimento alle ricorrenti, assegnando il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica, entro il quale le stesse dovranno dare la disponibilità a sostenere il giudizio di idoneità; la Regione conseguentemente provvederà a convocare la Commissione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

15 MAGGIO 2001